



PROFESSIONI SANITARIE: LE NOVITÀ SANZIONATORIE INTRODOTTE DALLA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 3

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

Per leggere il testo della legge in esame, [clicca qui](#).

1. Il 15 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge delega di cui in epigrafe. Con tale provvedimento il Parlamento delega il Governo ad adottare entro 12 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, nonché delle professioni sanitarie e della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Contestualmente, tuttavia, il Legislatore apporta alcune modifiche immediatamente operative **in materia di professioni sanitarie e relativo esercizio abusivo** che, vista la rilevanza penalistica, si ritiene utile riportare qui di seguito.

2. In particolare, l'**art. 12 primo comma** della succitata l. 3/2018 sostituisce la previgente formulazione dell'**art. 348 c.p.** – che puniva con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro chiunque **abusivamente esercitasse** una **professione** per la quale fosse richiesta una speciale **abilitazione** dello Stato – **innalzando la cornice edittale** (reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000), inserendovi pene accessorie (quali **la pubblicazione** della sentenza, **la confisca** delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, per i casi in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, **la trasmissione** della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata) e, infine, prevedendo **un'ipotesi aggravata** per il professionista che determini altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero diriga l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo[1].

Il **secondo comma dell'art. 12** di fatto modifica l'art. 589 c.p. introducendo in tale disposizione un nuovo secondo comma, che prevede un'ulteriore ipotesi aggravata per colui che commetta il fatto **nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato**[2]. Parallelamente, il **terzo comma dell'art. 12** inserisce lo stesso tipo di ipotesi aggravata, con ovviamente una diversa cornice edittale, nella parallela disposizione di cui all'art. 590 cp., che sanziona le **lesioni personali colpose**[3].

Infine, il **settimo comma dell'art. 12** aggiunge alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale un **nuovo art. 86-ter**, concernente la **destinazione dei beni immobili confiscati** in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria. La nuova disposizione stabilisce che gli stessi siano destinati a finalità sociali e assistenziali e vengano a tal proposito trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito[4].

3. Al di fuori del campo dell'esercizio abusivo di una professione, ma pur sempre in un'ottica di inasprimento della risposta sanzionatoria in ambito sanitario, l'**art. 14 della l. 3/2018** aggiunge all'elenco delle circostanze aggravanti comuni di cui all'art. 61 c.p. un nuovo numero **11-sexies**, che stabilisce un aggravamento di **pena** per chi, nei delitti non colposi, abbia commesso il fatto in **danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie** o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative.

4. Da ultimo, quanto alle disposizioni contenute in leggi speciali, l'**art. 13** della legge delega prevede la **modifica della legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»** prevedendo una sanzione penale anche per il **farmacista** che, in assenza di prescrizione medica, dispensi farmaci o sostanze farmacologicamente o biologicamente attive per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio[5].

[1] Il nuovo articolo 348 recita: «*Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.*

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

[2] Dopo il secondo comma dell'art. 589 c.p. si aggiunge: «*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni»*

[3] Dopo il terzo comma dell'articolo 590 c.p. si aggiunge: «*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».*

[4] «Art. 86-ter. - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

[5] All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».